



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 30 maggio 2023

DETERMINAZIONE N. 99/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA "FACCHINETTI STUDIO IMMOBILIARE DI FACCHINETTI PIERLUIGI".

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale "Facchinetti Studio Immobiliare di Facchinetti Pierluigi", con sede in Brescia via Fratelli Ugoni n. 8, iscritta nel registro delle imprese al n. FCCPLG65L14D999D;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 564213 del repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 13 maggio 2016, l'attività di agente immobiliare e agente immobiliare a titolo oneroso e che il signor Pierluigi Facchinetti risulta essere il soggetto preposto alla mediazione dalla data di inizio di attività precitata;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 64636 del 23 giugno 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i SEGUENTI PERIODI:

- dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
- dal 1° gennaio 2021 al 13 aprile 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 6 marzo 2023, prot. n. 17784, a carico dell'impresa in parola nella persona del titolare signor Pierluigi Facchinetti che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 21 marzo 2023, come da verbale di audizione n. 23030/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di agente immobiliare e agente immobiliare a titolo oneroso per i periodi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2021 al 13 aprile 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei

rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Pierluigi Facchinetti ha stipulato in data 1° gennaio 2019 e in data 13 aprile 2021, polizze con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico dell'impresa Facchinetti Studio Immobiliare di Facchinetti Pierluigi, nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione signor Pierluigi Facchinetti;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa Facchinetti Studio Immobiliare di Facchinetti Pierluigi, nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione signor Pierluigi Facchinetti, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente dal 3 al 5 agosto 2023 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front->

<rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)